

**Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, 10 luglio 2006, n.15614, Pres. Carbone, Est. Luccioli.**

*Con riguardo alla cognizione delle controversie attinenti alla pretesa rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche, nel quadro normativo positivamente vigente, segnato dalla mancanza di una espressa previsione di legge impositiva dell'obbligo di affissione del crocifisso nelle scuole, trova applicazione, ai fini della giurisdizione, l'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000, nel testo risultante dalla sentenza 204/2004 della Corte costituzionale (e con le puntualizzazioni contenute nella recente sentenza 191/2006), che nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo (ovvero si avvale della facoltà riconosciuta dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo), venendo qui in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica che hanno dato attuazione, all'interno dell'istituto frequentato dai figli dei ricorrenti, a disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, e quindi riconducibili alla pubblica amministrazione-autorità.*

*(Omissis)*

#### RILEVATO IN FATTO

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del 30 settembre 2003 Adel Smith, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori Adam e Khaled Smith, di religione islamica, chiedeva al Tribunale de L'Aquila di ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed all'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli la rimozione dei crocifisso dalle aule frequentate dai propri figli, denunciando la lesione dei principi costituzionali di libertà religiosa, di eguaglianza e di laicità dello Stato.

Costituitisi il Ministero e l'Istituto, con ordinanza del 23 ottobre 2003 il giudice designato, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dai resistenti, accoglieva il ricorso proposto dallo Smith nella qualità di genitore dei minori.

Proposto reclamo dal Ministero e dall'Istituto, il Tribunale de L'Aquila, in composizione collegiale, con ordinanza del 19-29 novembre 2003 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto revocava l'ordinanza cautelare.

Con atto di citazione notificato il 26 novembre 2003 lo Smith e la moglie Mimoza Halo instauravano il giudizio di merito dinanzi allo stesso Tribunale, chiedendo che, previo accertamento della lesione del diritto assoluto alla libertà religiosa, in relazione al principio di eguaglianza ed a quello di laicità dello Stato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli fossero condannati al risarcimento in forma specifica mediante il ripristino della condizione di legalità dell'ambiente scolastico con la rimozione del crocifisso, nonché al risarcimento del danno per la lesione del diritto alla libertà religiosa ed al libero sviluppo psichico dei minori.

I convenuti, costituitisi, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedevano comunque il rigetto della domanda.

I coniugi Smith, in proprio e nella qualità, proponevano quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, invocando la giurisdizione dei giudice ordinario.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli resistevano con controricorso.

Il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte chiedeva dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Entrambe le parti depositavano infine memorie illustrative.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata emessa una statuizione sulla giurisdizione da parte del giudice adito in sede cautelare.

Costituisce invero orientamento consolidato di queste Sezioni Unite che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pronuncia da parte del giudice adito per il merito di un provvedimento cautelare, pur se ai fini di tale pronuncia detto giudice abbia risolto in senso affermativo o negativo la questione attinente alla giurisdizione, ovvero dalla decisione sul reclamo avverso detto provvedimento, mantenendo la decisione sul reclamo il carattere di provvisorietà proprio del provvedimento cautelare (v., ex plurimis, Sezioni Unite 9532/2004; 18017/2003; 14070/2003; 10464/2003; 6954/2003; 6889/2003; 9332/2002; 8019/2002; 6040/2002; 9650/2001; 7859/2001).

Osservano le Sezioni Unite che deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come già rilevato nell'esposizione in fatto che precede, i coniugi Smith hanno chiesto la condanna dei convenuti «al risarcimento in forma specifica mediante il ripristino della condizione di legalità dell'ambiente scolastico e perciò alla rimozione del crocifisso quale simbolo religioso cattolico collocato nelle aule materna ed elementare... con ulteriore conseguente condanna al risarcimento del danno per la lesione del diritto alla libertà religiosa e di quello afferente la incondizionabile crescita psichica dei minori...».

Come è noto, la regola di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa non è determinata dal mero petitum, ma dal c.d. petitum sostanziale, desunto dal contemperamento della domanda con il titolo giuridico in base al quale viene proposta l'azione, il quale deve essere valutato, a prescindere dalla prospettazione della parte, nella sua effettività e concretezza: ciò vale a dire che ai fini della decisione sulla giurisdizione la domanda va esaminata non tanto in relazione a ciò che la parte letteralmente chiede, ma in relazione al vero oggetto della controversia quale risulta dalla stessa natura della materia dedotta in giudizio.

Esaminando la situazione posta a base della controversia secondo lo schema logico così delineato, osservano le Sezioni Unite non potersi dubitare, nonostante l'impropria qualificazione in termini di risarcimento in forma specifica - chiaramente diretta a ricondurre l'intero petitum nell'ambito della tutela risarcitoria - che gli attori abbiano chiesto in via principale una statuizione di carattere inibitorio, consistente nell'ordine di rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai propri figli, quale misura diretta a far cessare la situazione di dedotta illegalità, nonché, in via consequenziale, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente arrecato alla libertà religiosa ed al diritto al libero sviluppo della personalità dei minori dalla presenza in dette aule (soltanto) del simbolo della religione cristiana. E' invero evidente che l'invocata rimozione del crocifisso costituisce il contenuto primario della prestazione cui secondo la prospettazione dei ricorrenti l'amministrazione statale è tenuta, e non assume funzione risarcitoria.

La domanda così proposta investe in via diretta ed immediata il potere

dell'Amministrazione in ordine all'organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico, nel cui ambito trovano esplicazione le disposizioni concernenti l'esposizione di simboli religiosi nelle aule: ciò che trova evidente riscontro nel rilievo svolto nella parte espositiva dell'atto di citazione, con il quale gli stessi attori deducono di aver in precedenza considerato adeguata misura di tutela dei loro diritti, in sostituzione della rimozione del crocifisso, la contestuale presenza nelle aule frequentate dai figli di una riproduzione di un versetto della Sura 112 del Corano, autorizzata dal personale insegnante, e di essere stati sollecitati nella loro iniziativa giudiziaria appunto dalla repentina rimozione del simbolo della propria appartenenza religiosa.

Non è peraltro contestabile che l'affissione del crocifisso nelle scuole avvenga sulla base di provvedimenti dell'autorità scolastica conseguenti a scelte dell'Amministrazione, contenute in regolamenti e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del pubblico servizio, e quindi riconducibili, pur nella complessità delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti - non potendo certamente il crocifisso, per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana, essere considerato alla stregua di qualsiasi componente dell'arredo scolastico, ed evocando indubbiamente la sua stessa presenza problematiche che trascendono la sfera del pubblico servizio - alla potestà organizzatoria della stessa.

Va al riguardo ricordato che con ordinanza n. 389 del 2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell'art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.: ha osservato al riguardo il giudice della legittimità delle leggi che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è contemplata unicamente da norme di rango regolamentare volte a disciplinare le modalità di prestazione di un servizio pubblico essenziale, quale è quello scolastico, non sussistendo tra le disposizioni legislative di cui agli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297 del 1994 e le norme regolamentari richiamate quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell'oggetto del quesito di costituzionalità, che avrebbe consentito l'impugnazione delle disposizioni legislative come specificate dalle norme regolamentari, e d'altro canto non potendo ricondursi all'art. 676 dello stesso testo unico del 1994 l'affermata perdurante vigenza di dette norme regolamentari, conclusivamente ritenendo che l'impugnazione delle disposizioni di legge denunciate costituissero il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate.

In tale quadro di riferimento segnato dalla mancanza di una espressa previsione di legge impositiva dell'obbligo di affissione del crocifisso nelle scuole, trova applicazione ai fini della giurisdizione l'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000, nel testo risultante dalla sentenza 204/2004 della Corte costituzionale (e con le puntualizzazioni contenute nella recente sentenza 191/2006), che nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in

essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo (ovvero si avvale della facoltà riconosciuta dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo), venendo qui in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica che hanno dato attuazione, all'interno dell'istituto frequentato dai figli dei ricorrenti, a disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, e quindi riconducibili alla pubblica amministrazione-autorità.

Nel contesto esistente in questo momento storico - e nel rapporto che ne consegue tra il principio di laicità dello Stato, il potere organizzatorio dell'amministrazione scolastica e la posizione soggettiva dei singoli fruitori del servizio - certamente suscettibile di evoluzione sul piano legislativo in ragione delle sempre più pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo, appare condivisibile l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 556 del 2006, che in analoga controversia ha ritenuto la propria giurisdizione, come in ogni ipotesi in cui la vertenza abbia ad oggetto la contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, ossia quando l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l'annullamento.

La ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo si estende alla consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto dell'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia ed alla peculiarità degli interessi coinvolti, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese.

(*Omissis*)

### **Crocifisso: la Corte di cassazione al cospetto del «potere autoritativo della P.A.»**

SOMMARIO: 1. Gli antecedenti; 2. La soluzione della Cassazione; 3. Qualche annotazione critica: il giudice ordinario e il giudice amministrativo di fronte al crocifisso; 4. Alcune osservazioni finali.

1. Dopo una serie di pronunce, sia del giudice ordinario, sia del giudice amministrativo, anche la Suprema Corte di cassazione giunge ad occuparsi dei controversi e mai sopiti dibattiti circa l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Si potrebbe anzi affermare, sul punto, che, di fatto, proprio mediante il provvedimento qui annotato, le Sezioni Unite hanno virtualmente posto fine alla vicenda che di tutte le suddette pronunce aveva costituito, sotto il profilo cronologico, il *terminus a quo*.

Risale, infatti, a quasi tre anni fa la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale il Sig. Adel Smith – di fede islamica, ed altrimenti noto, in quel periodo, quale protagonista di apparizioni televisive assai movimentate – chiedeva la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola elementare frequentata dai propri figli (si tratta del noto “caso Ofena”, dal nome del piccolo comune nel quale si trova l’edificio scolastico in questione).

A tale doglianza faceva seguito la discussa ordinanza cautelare del Giudice Montanaro, del Tribunale de L'Aquila, che, sulla base di ampia e circostanziata argomentazione circa la presupposta sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O. in materia di diritti e libertà fondamentali, disapplicava, in quanto ritenuta costituzionalmente illegittima, la risalente normativa attinente all'obbligo di ostendere il simbolo religioso<sup>i</sup> e ordinava la rimozione dello stesso<sup>ii</sup>.

L'ordinanza in questione, però, veniva travolta, in fase di reclamo, dall'esame svolto dal Collegio del medesimo Tribunale, il quale, senza entrare nel merito, dichiarava il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n.80/1998 (così come modificata *ex lege* n.205/2000), ossia ritenendo che la questione, in quanto attinente al servizio scolastico, ricadesse in una delle ipotesi, positivamente prefissate, di giurisdizione esclusiva<sup>iii</sup>.

Quest'ultima sopravvenienza, tuttavia, non fermava le convinzioni dell'attore, il quale, pressoché contestualmente al deposito della pronuncia da ultimo richiamata, notificava all'Amministrazione statale apposito atto di citazione con il quale riproporre, in sede di cognizione ordinaria, la medesima azione già introdotta in sede cautelare, corredata di una connessa azione risarcitoria per la lesione del diritto alla libertà religiosa ed al libero sviluppo psichico dei minori interessati.

Il ministero convenuto, ovviamente, eccepiva il difetto di giurisdizione; l'attore, quindi, proponeva il regolamento preventivo, deciso infine dal Supremo Collegio con la pronuncia in commento, e con la soluzione, in essa illustrata, circa l'insussistenza della giurisdizione civile e la permanente sussistenza, viceversa, della giurisdizione esclusiva del G.A., sempre ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n.80/1998, così come modificato dalla legge n.205/2000 cit. e dalla sentenza n.204/2004 della Corte costituzionale, la quale ne aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale<sup>iv</sup>.

Il carattere *praticamente* risolutivo di quest'ultima ricostruzione – sulla quale ci si soffermerà subito *infra* – si deve alla circostanza che, nel frattempo, il giudice amministrativo, ormai divenuto, a tutti gli effetti, il giudice “naturale” di siffatto genere di liti, si è già pronunciato, e ciò con riferimento ad una diversa (ma speculare) vicenda, nella quale la pretesa circa la rimozione del crocifisso era stata avanzata in sede di impugnazione di un provvedimento con il quale il Consiglio di istituto di una scuola non aveva accolto la richiesta, formulata dai genitori di un alunno, di procedere al materiale distacco del simbolo in quanto lesivo della libertà religiosa dell'interessato<sup>v</sup>.

Questa seconda vicenda, come è noto, ha anche dato luogo ad una pronuncia della Corte costituzionale, che tuttavia ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal TAR investito della relativa controversia (TAR Veneto)<sup>vi</sup>, poiché alle norme ipoteticamente incostituzionali (le norme cioè che erano state disapplicate dal Giudice Montanaro nella causa promossa dal Sig. Smith) non si può riconoscere natura diversa da quella regolamentare<sup>vii</sup>.

Ad ogni modo, ciò che occorre ricordare è che, sia in primo grado sia in grado d'appello, il giudice amministrativo ha dichiarato legittimo il provvedimento impugnato, non solo considerando come non materialmente illegittime le disposizioni secondarie or ora menzionate, bensì anche affermando ed argomentando diffusamente (e per vero curiosamente, come si è detto in altra occasione) il carattere per così dire “costituzionale” dell'esposizione del crocifisso, al quale si dovrebbe addirittura attribuire valore confermativo dei principi essenziali dell'ordinamento repubblicano<sup>viii</sup>.

Come si è anticipato in premessa, quindi, la vicenda risulterebbe sostanzialmente chiusa.

2. La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, tuttavia, presenta diversi profili di innegabile interesse, da un lato per la ragione che essa si espone, seppur parzialmente, ad alcuni rilievi di ordine logico-sistematico, dall'altro per il fatto che nella sua motivazione si rinvencono comunque dei segnali innovativi e meritevoli di attenta considerazione, soprattutto nella prospettiva di una valutazione critica di quanto già deciso in sede amministrativa: il dibattito, in altre parole, non sembra per nulla concluso.

Prima di considerare i profili in questione, è opportuno riprendere il contenuto esplicito della motivazione con la quale la Suprema Corte ha ritenuto insussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in particolare rievocando tre distinti poli tematici, i primi due in quanto funzionali ad affrontare i profili dianzi anticipati, l'ultimo in quanto essenziale per segnalare una tendenza interpretativa ultimamente assai diffusa.

A) In primo luogo, si deve osservare che la Corte, dopo aver premesso, in vero con statuizione chiara e precisa, che la domanda azionata del Sig. Smith «*va esaminata non tanto in relazione a ciò che la parte letteralmente chiede, ma in relazione al vero oggetto della controversia quale risulta dalla stessa natura della materia dedotta in giudizio*», ha concluso che tale domanda, in quanto diretta ad ottenere una statuizione di carattere inibitorio consistente nell'ordine di rimozione del crocifisso, «*investe in via diretta ed immediata il potere dell'Amministrazione in ordine all'organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico, nel cui ambito trovano esplicitazione le disposizioni concernenti l'esposizione dei simboli religiosi nelle aule*».

È tale qualificazione, quindi, che permetterebbe di considerare formalmente applicabile l'art. 33 del d.lgs. n.80/1998, cit., nella sua formulazione attualmente vigente: esso infatti dispone che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «*le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481*».

Il ragionamento della Cassazione è pertanto molto semplice e lineare: il rimedio richiesto dall'attore, teso alla rimozione del crocifisso, mira ad ottenere una statuizione che comporti un contegno amministrativo soddisfacente dell'asserita esigenza di libertà rappresentata in giudizio; la presenza del crocifisso attiene alle modalità di organizzazione e di erogazione di un servizio pubblico; esiste una precisa disposizione di legge che prevede la cognizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ad ogni tipologia di controversia che investa l'esercizio di poteri amministrativi in ordine a servizi così qualificabili; la lite in questione ricade proprio in quest'ultima tipologia, e la giurisdizione del giudice ordinario non può dirsi, dunque, sussistente.

B) In secondo luogo, si deve evidenziare che, pur sulla base di quanto in tal modo precisato, le Sezioni Unite non si disinteressano completamente del merito della

vicenda, manifestando un'attenzione peculiare proprio all'emersione delle caratteristiche di originalità che la controversia sul crocifisso presenta intrinsecamente. Ciò si avverte, segnatamente, dalla lettura diretta di due importanti incisi: nel primo il Collegio ricorda la «*complessità delle implicazioni*» e la «*rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti – non potendo certamente il crocifisso, per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana, essere considerato alla stregua di qualsiasi componente dell'arredo scolastico, ed evocando indubbiamente la sua stessa presenza problematiche che trascendono la sfera del pubblico servizio*»; nel secondo, invece, si prende nota del «*contesto esistente in questo momento storico*» e del «*rapporto che ne consegue tra il principio di laicità dello Stato, il potere organizzatorio dell'amministrazione scolastica e la posizione soggettiva dei singoli fruitori del servizio – certamente suscettibile di evoluzione sul piano legislativo in ragione delle sempre più pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo*».

In altri termini, e preso atto che la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo pare doverosa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 cit., la Cassazione dimostra di voler operare, in ogni caso, due fondamentali e sostanziali “ammonimenti”.

Il primo appare verosimilmente rivolto allo stesso giudice amministrativo, precisandosi cioè che il riconoscimento della potestà organizzatoria della P.A. e della cognizione esclusiva in materia di provvedimenti attinenti ai pubblici servizi non consentono né la riduzione del crocifisso al ruolo di mero arredo né l'assorbimento, che a tale riduzione potrebbe conseguire, di ogni connessa questione in ordine al coinvolgimento di diritti e libertà che nulla hanno a che fare con lo svolgimento del servizio scolastico e con l'allestimento di ciò che è a tal fine necessario.

Il secondo avvertimento, invece, risulta testualmente rivolto al legislatore, affinché, nella consapevolezza, apertamente manifestata, delle difficoltà definitorie che in questo frangente emergono sul contenuto della posizione soggettiva dei singoli fruitori del servizio scolastico, si faccia carico di adeguare la legislazione vigente alle esigenze di tutela della libertà religiosa e alla necessità di ribadire la cogenza dei principi costituzionali di uguaglianza e pluralista.

C) In terzo luogo, infine, non si può trascurare un elemento ulteriore, il quale, peraltro, svolge un ruolo decisivo circa la concreta possibilità, per la Suprema Corte, di suffragare la soluzione di “conferma” della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e ciò anche dopo la sentenza n.204/2004 della Corte costituzionale.

Si tratta di dato molto significativo, poiché, come si è ricordato, una soluzione coincidente era già stata adottata dal Tribunale de L'Aquila, in sede di decisione del reclamo proposto avverso l'ordinanza del Giudice Montanaro. La via interpretativa prescelta in quella sede, però, non risulta più percorribile negli stessi termini, in quanto, nel frattempo, la Consulta ha chiarito che la previsione legislativa circa le “particolari materie” che, ex art. 103 Cost., possono essere legittimamente rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può dirsi conforme alla Carta costituzionale soltanto laddove essa riguardi fattispecie nelle quali si possa riscontrare l'esercizio di un potere autoritativo della P.A.

Sicché, la Corte di cassazione, per ritenere sussistente la giurisdizione esclusiva, ha dovuto ricorrere alla qualificazione del potere esercitato dall'amministrazione scolastica

proprio in quest'ultimo senso, stabilendo, nonostante le precisazioni e i chiarimenti illustrati al punto precedente, che nella controversia in oggetto vengono in discussione «*provvedimenti dell'autorità scolastica che hanno dato attuazione, all'interno dell'istituto frequentato dai figli dei ricorrenti, a disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, e quindi riconducibili alla pubblica amministrazione-autorità*».

3. Tanto premesso, possono svolgersi gli anticipati rilievi in ordine alle impressioni generali che i punti così indicati (A-B-C) suscitano ad una rapida lettura.

A - C) Viene innanzitutto in considerazione il profilo logico-sistematico alla luce del quale sintetizzare alcune brevi critiche alla ricostruzione che il Supremo Collegio ha operato circa l'affermazione dell'insussistenza della giurisdizione ordinaria. Di esso, però, non si può trattare se non in rapporto al valore che riveste, nella motivazione della Cassazione, l'interpretazione della sentenza n.204/2004 della Corte costituzionale.

Va subito evidenziato che nell'argomentazione dell'estensore della pronuncia, la considerazione del *petitum* sostanziale trascorre troppo facilmente nella valutazione del solo *petitum* in senso tecnico e formale; ciò permette al Collegio di agevolare un collegamento diretto, invero per nulla scontato, tra il contenuto della statuizione richiesta e l'inerenza delle modalità esplicative della medesima statuizione alle dinamiche operative ed organizzative del servizio pubblico scolastico, ed in funzione dell'individuazione, in quest'ultimo contesto, della sussistenza di un potere autoritativo di carattere organizzatorio: si è detto, del resto, che esso deve comunque manifestarsi affinché sia predicabile la cognizione esclusiva del giudice amministrativo.

Se la sussistenza di quest'ultimo potere, tuttavia, è realmente indiscutibile in via generale, ne dovrebbe essere viceversa contestata la configurabilità con riguardo alla fattispecie astratta dedotta in giudizio, ovvero, meglio, ne dovrebbe essere revocata in dubbio l'effettiva capacità definitoria con riguardo ad un caso in cui, come in quello *de quo*, e proprio a fronte del *petitum* sostanziale in senso stretto, l'attore ha dimostrato di far valere la propria pretesa inibitoria in difesa di diritti e libertà pacificamente qualificabili come fondamentali ed incompressibili, indipendentemente dall'inerenza della pretesa medesima allo svolgimento di un servizio pubblico.

Si noti che, sul punto, il valore determinante è assunto dal peso che si può riconoscere, a seconda delle diverse letture, al *dictum* (in sé e per sé già fortemente "manipolativo") della Corte costituzionale.

La Cassazione, a tale riguardo, opta per una ricostruzione "meta-giurisprudenziale" che predilige una considerazione puramente *circostanziale* della fattispecie: si riscontra l'inerenza della fattispecie controversa ad una "materia" di giurisdizione esclusiva; in questa "materia" la disciplina normativa affida alla P.A. l'esercizio di potestà organizzatorie indiscutibili; quindi anche il caso di specie, in quanto correlato alla richiesta di una determinata soluzione organizzativa e come tale irrelato all'esercizio di un potere autoritativo, pertiene legittimamente alla "materia" in questione e alla connessa cognizione del giudice amministrativo.

Il giudice amministrativo (TAR Marche), invece, in una controversia del tutto analoga e relativa all'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie (si tratta della vicenda amministrativa del noto "caso Tosti"<sup>ix</sup>), è giunto a conclusioni del tutto opposte, declinando la propria giurisdizione sulla base di un'interpretazione (parimenti "meta-giurisprudenziale", ma) completamente divergente da quella da ultimo richiamata e

permeata, viceversa, da una considerazione di carattere *soggettivo*: ciò che conta, ai fini dell'individuazione della sede della tutela giurisdizionale positivamente prestabilita, è la qualificazione sostanziale della fattispecie astratta effettivamente corrispondente alla pretesa materialmente introdotta in giudizio; se questa è chiara, in quanto coinvolge soltanto diritti soggettivi, allora non si può fare questione della "materia" di giurisdizione esclusiva in ipotesi concretamente individuabile<sup>x</sup>.

Nella sentenza da ultimo richiamata, in particolare, si è chiaramente affermato che i criteri in base ai quali riconoscere la legittima sussistenza di un'ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva, così come definiti dalla Corte costituzionale con la sentenza n.204/2004, non sarebbero sussistenti nel caso della richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule di un tribunale, e ciò per la ragione che tale controversia, ancorché connessa allo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego (quello del magistrato, ancora positivamente rientrante nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo), non sarebbe in alcun modo contrassegnata dalla circostanza che la P.A. possa agire come autorità: *«In disparte il rilievo che lo stesso ricorrente deduce nei propri scritti difensivi che l'esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie lede diritti soggettivi assoluti che gli sono riconosciuti dalla Costituzione (...), osserva il Collegio come non sia revocabile in dubbio che la libertà religiosa, cui in ultima analisi è riconducibile la pretesa azionata (...) costituisce uno di quei diritti fondamentali che assumono un'importanza particolare nel nostro ordinamento, in quanto determinano la posizione fondamentale dell'individuo e delle formazioni sociali nell'ordinamento dello Stato e persino in quello internazionale, e sono inviolabili (anche ai sensi dell'art. 2 della Costituzione), da parte di qualunque soggetto, ivi compresa la pubblica amministrazione. A tanto consegue che, essendo questa la natura sostanziale della pretesa del ricorrente, la presente controversia non è riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ridefinita dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n.204, essendo evidente che in materia non sussiste alcuna situazione d'inestricabile compenetrazione di interessi legittimi e di diritti soggettivi (per usare le espressioni testuali della Corte), né la pubblica Amministrazione può agire in veste di autorità, esercitando poteri discrezionali, essendo al contrario unicamente tenuta a rispettare e garantire le libertà degli interessati, sia pure entro i limiti fissati dall'ordinamento»<sup>xi</sup>.*

Da quest'ultimo estratto si deve cogliere, inoltre, un ulteriore stimolo argomentativo, giacché nel passaggio così brevemente trascritto si allude all'assenza di qualsiasi possibile profilo di discrezionalità amministrativa.

Senza con ciò voler ricordare il fatto che, comunque, l'eventuale assenza di discrezionalità non comporta inevitabilmente la possibilità di accertare la presenza di situazioni soggettive qualificabili in termini di diritto soggettivo<sup>xii</sup>, giova in ogni caso segnalare che in quest'ultimo caso il TAR Marche rigetta espressamente le tesi fatte proprie dalle altre pronunce amministrative<sup>xiii</sup>, permettendo, altresì, al lettore della sentenza in commento di individuare anche in essa un corrispondente, ma quasi impalpabile, profilo critico.

Anche nella sentenza della Suprema Corte, infatti, la rilevazione del potere autoritativo della P.A. si accompagna all'idea che la medesima P.A. possa determinarsi con margini di scelta assai pronunciati ed adottare, in *«manca di una espressa previsione di legge impositiva dell'obbligo di affissione del crocifisso nelle scuole»*, *«disposizioni di*

*carattere generale*» capaci di definire, per quanto attiene a quest'ultimo profilo, la situazione soggettiva degli alunni.

Così, tuttavia, non è, poiché, come si è illustrato anche in altra sede, se è vero che le disposizioni regolamentari su cui la Corte costituzionale non ha potuto pronunciarsi sono ancora in vigore e non risultano in alcun modo disapplicabili, allora è altrettanto vero che esse sono fatalmente esposte ad un'alternativa che non lascia scampo: o esse non lasciano all'amministrazione scolastica alcuna possibilità di apprezzamento, rendendo in altri termini necessaria l'esposizione in aula del simbolo religioso di cui trattasi: sicché, pur potendosi eventualmente discutere del *quando* o del *quomodo* di tale esposizione, di certo non se ne può revocare in dubbio l'*an*, evento che, già di per sé, spiega effetti evidentemente dannosi per la libertà religiosa di chi nel crocifisso non si riconosca<sup>xiv</sup>; ovvero esse, pur ipoteticamente affidando all'amministrazione spazi di compresente valutazione, esigono comunque un confronto con la titolarità, in capo ai destinatari della possibile determinazione amministrativa, di situazioni soggettive il cui contenuto è *anche normativamente* al di fuori della potestà definitoria di matrice pubblicistica<sup>xv</sup>.

Ricostruzioni diverse rischiano di condurre agli imbarazzi argomentativi in cui è incorso anche un giudice ordinario, il quale è, appunto, giunto alla conclusione di dubitare *«che sussista in astratto il diritto soggettivo del privato di conseguire giudizialmente l'adeguamento dell'ordinamento ad un principio costituzionale (qual è il principio di laicità dello Stato), in quanto ciò innanzitutto significherebbe attribuire al singolo la possibilità di indirizzare concretamente l'azione della P.A. al di fuori della normativa (costituzionale, primaria, secondaria e regolamentare) che presiede alla formazione ed alla attuazione della volontà della P.A., ed in secondo luogo presupporrebbe (con conseguenze incontestabilmente paradossali, per non dire eversive dell'ordinamento costituito) che, a semplice richiesta di chiunque e mancando lo specifico pregiudizio di cui appena sopra, l'Autorità giudiziaria possa surrogarsi allo Stato nell'emanazione di disposizioni normative dirette ad attuare nell'ordinamento i principi costituzionali aventi carattere non precettivo ma programmatico»<sup>xvi</sup>.*

L'inconferenza di tali rilievi è di tutta evidenza, giacché, anche al di là del discutibile inciso sul valore soltanto programmatico di certi principi, una cosa è esigere l'adozione, da parte dell'amministrazione, di un contegno meramente negativo, altra cosa è pretendere l'assunzione di specifici e determinati comportamenti, anche provvedimenti, idonei a soddisfare aspirazioni positive di volta in volta mutevoli. Del resto, poi, non si può tralasciare che non può essere ragionevolmente considerata come tale l'adozione di provvedimenti che pongano nel nulla la pregressa assunzione di provvedimenti e/o comportamenti viceversa aggressivi e di natura direttamente positiva: in altre parole, chiedere la pura rimozione di atti e/o di stati di fatto di per sé soli lesivi non equivale a chiedere un totale adeguamento del relativo autore alle esigenze soggettive e puramente individuali di chi si ritiene danneggiato.

B) Le osservazioni or ora indicate, inoltre, permettono di facilitare l'emersione, in seno all'argomentazione del Supremo Collegio, di un'intima contraddizione.

In altre parole, pur nella ricognizione delle speciali caratteristiche dell'arredo "crocifisso" e delle incomprimibili esigenze di pluralismo che in tale frangente tendono viepiù a farsi cogenti, la Cassazione ribadisce che l'esposizione del simbolo religioso in esame sarebbe comunque ricompresa nella disponibilità della P.A. e di provvedimenti

di carattere generale attraverso i quali la stessa potrebbe, in ipotesi, regolare i modi della relativa ostensione nell'ambito del servizio scolastico, espressamente considerato come l'indistinguibile contesto nel quale l'ostensione medesima acquisirebbe un significato. Giova, ad ogni modo, sottolineare che gli *obiter dicta* nei quali la Suprema Corte rileva comunque la innegabile specificità religiosa del crocifisso si pongono in ogni caso in inevitabile contrasto con le tesi finora sostenute dal giudice amministrativo (ma non solo<sup>xvii</sup>), nonché, soprattutto, con l'operazione generale, di carattere interpretativo, che a tali letture è connessa, ossia con l'attività di progressiva "dequotazione" del valore contenutistico del simbolo medesimo, transitato dal ruolo di tradizionale contrassegno di un "credo" storicamente identificabile alla funzione di ricognitore parimenti simbolico di una coincidenza culturale tra i valori di una tradizione religiosa ben più ampia e non totalmente definita e i principi fondamentali della Costituzione repubblicana.

La Corte di cassazione, cioè, riconoscendo espressamente che il crocifisso mantiene «*il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana*», sancisce l'impossibilità di ogni contraria operazione di riclassificazione, facendo altresì salve le esigenze, ovviamente mai trascurabili, di chi in quel simbolo si riconosce proprio in quanto credente: come ricorda il Collegio, «*la sua stessa presenza*» evoca «*problematiche che trascendono la sfera del servizio scolastico*»<sup>xviii</sup>.

Vero è, ciò nonostante, che tale corretta osservazione non ha comunque impedito al Supremo Collegio di optare, in punto di determinazione della giurisdizione, ad una lettura, come si è detto, soltanto "circostanziale" e non pienamente "soggettiva" della sentenza n.204/2004 della Corte costituzionale.

Si noti, però, che se è vero che il crocifisso mantiene inalterata la propria valenza intrinsecamente confessionale, come per l'appunto ribadito anche dalla Cassazione, di fronte al giudice amministrativo tornerebbe a riproporsi nuovamente la questione che attenta dottrina aveva per tempo segnalato, ossia la problematica coesistenza tra le norme regolamentari che prevedono l'esposizione del simbolo e le disposizioni del T.U. n.297/1994, «*ispirato alla concezione della scuola come sede di formazione culturale nel pieno rispetto della libertà di coscienza degli studenti e degli insegnanti (il T.U. suddetto si basa sul superamento del principio della religione cattolica apostolica romana come religione ufficiale dello Stato italiano, principio a cui erano invece ispirate le norme regolamentari degli anni 1924, 1926, 1928)*»<sup>xix</sup>.

Difatti, anche se la Corte costituzionale ha segnalato che la considerazione del citato T.U. non consente di ritenere le norme regolamentari in questione come confermate e/o abrogate<sup>xx</sup>, si dovrebbe comunque riscontrare il contrasto delle stesse con i principi costituzionali cui il medesimo T.U. ha voluto adeguarsi nonché con la «*disposizione concordataria che ha previsto l'abrogazione del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato*»<sup>xxi</sup>.

4. A fronte delle annotazioni finora rapidamente proposte, non si possono trascurare alcune brevi valutazioni conclusive.

Innanzitutto si deve registrare che la Corte di cassazione, pur manifestando una consapevolezza particolarmente approfondita dei problemi connessi all'esposizione pubblica del simbolo religioso, ha preferito lasciarne al giudice amministrativo la pratica risoluzione, senza con ciò evitare, tuttavia, di fornire segnali operativi ben precisi.

Negli *obiter dicta* sopra rammentati, infatti, la Corte nega implicitamente cittadinanza alle operazioni ricostruttive condotte in precedenza, invocando, peraltro, anche un preciso intervento legislativo.

Quest'ultimo profilo risulta abbastanza innovativo nel dibattito giurisprudenziale in esame, dal momento che la Suprema Corte si impegna in una testuale rassegna dei principi che, a suo giudizio, andrebbero rispettati («*tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo*»).

Ciò non consente soltanto di presumere che la formale acquiescenza all'orientamento espresso dal giudice amministrativo (Consiglio di Stato) sia relativizzabile alla sola soluzione in punto di giurisdizione, bensì permette di contestarne ulteriormente la logica di progressiva "identificazione" tra le ragioni della laicità e le ragioni dell'esposizione del simbolo religioso, in quanto quest'ultimo è sempre concepito come dato che, proprio in quanto connotabile *anche* in senso naturalmente ed immediatamente confessionale, risveglia la necessità di garantire l'equidistanza della risposta pubblica, ovvero la sua adeguatezza in termini parità del connesso trattamento.

Il tema, peraltro, presenta profili di interesse anche per la ragione che la Corte, senza qualificare la situazione soggettiva dell'interessato in termini di diritto soggettivo (che resterebbe comunque attratto nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto giurisdizione esclusiva), ed operando tutte le precisazioni che si sono descritte in ordine alla delicatezza e al "grado" delle ragioni coinvolte, potrebbe anche permettere, al giudice amministrativo, di persistere legittimamente nella ricostruzione della fattispecie in termini di interesse legittimo, mutando, però, l'esito della relativa valutazione decisoria.

In tal modo si vuole alludere all'eventualità, per nulla paradossale, che sia il giudice amministrativo stesso, nell'ambito dei poteri che gli sono comunemente attribuiti, a sindacare comunque l'uso scorretto delle potestà amministrative in ipotesi individuabili in ordine all'organizzazione e allo svolgimento del servizio scolastico, e ciò, segnatamente, sotto il profilo tanto della violazione di legge (anche, ad esempio, dell'art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza in esso affermato), quanto dell'eccesso di potere (ad esempio, per disparità di trattamento, ovvero per difetto di istruttoria e per una singolare violazione del principio di proporzionalità, ovvero, ancora, per sviamento di potere: se è asseritamente vero che l'ostensione del simbolo acquista valenza educativa di natura oggettiva e a sua volta "laica", nella prospettiva della promozione di valori coincidenti con la tradizione assiologia cui i principi fondamentali della nostra stessa costituzione sono riconducibili, si può tuttavia affermare che una simile ostensione, in presenza di una non condivisa certezza circa l'univoca percezione di tali significati da parte dei potenziali interessati, sia un mezzo realmente adeguato per il fine così perseguibile? E in ogni caso, come sarebbe possibile esercitare potestà organizzative di questo tipo senza la chiara posizione normativa di un fine educativo di siffatto genere?).

La questione, in altre parole, sembrava chiusa; manca tuttavia ancora molto per comprenderne appieno gli sviluppi e, soprattutto, per poterne condividere con certezza gli esiti e le relative ricostruzioni sistematiche.

Fulvio Cortese

Dottore di ricerca in Libertà Fondamentali nel diritto costituzionale e amministrativo comunitario e comparato

<sup>i</sup> V. gli artt. 119, r.d. 26 aprile 1928, n.1297, Tabella C, e 118, r.d. 30 aprile 1924, n.965, disponibili in [www.olir.it](http://www.olir.it). Per una sintesi rapida della “storia” concreta di tali disposizioni, e di quelle successivamente emanate in età “repubblicana” v., come primo approfondimento, G. CIMBALO, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, trascrizione parziale della relazione tenuta il 23 aprile 2003 a Bologna presso la Facoltà di Giurisprudenza, reperibile al seguente indirizzo: [http://www.cdbitalia.it/SCH\\_03.htm#\\_ftn1](http://www.cdbitalia.it/SCH_03.htm#_ftn1).

<sup>ii</sup> Cfr. ordinanza del 23 ottobre 2003, agevolmente reperibile al seguente indirizzo: [http://www.olir.it/areetematiche/75/Crocifisso\\_Documenti.php](http://www.olir.it/areetematiche/75/Crocifisso_Documenti.php).

<sup>iii</sup> Cfr. ordinanza del 29 novembre 2003, ibid.

<sup>iv</sup> Per la sentenza della Corte costituzionale, 6 luglio 2004, n.204, si veda al sito [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), laddove, a commento della stessa, si possono consultare le note di V. CERULLI IRELLI, F. LORENZONI, L. COEN, M.A. SANDULLI, G. VIRGA, R. GAROFOLI, C. DELLE DONNE, L. MARZANO, A. LAMORGESE, E. RAGANELLA, L. D'ANGELO. Ma cfr. anche V. CARBONE, C. CONSOLO, A. DI MAJO, *Il “waltzer delle giurisdizioni” rigira e ritorna a fine Ottocento*, in *Corriere giur.*, 2004, 1125 ss., e L. MAZZAROLLI, *Sui caratteri e i limiti della giurisdizione esclusiva: la Corte costituzionale ne ridisegna l'ambito*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, 214 ss.

<sup>v</sup> Si tratta della sentenza del TAR Veneto, Sez. III, 22 marzo 2005, n.1110, già pubblicata su questo sito. In proposito sia consentito rinviare a F. CORTESE, *Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato repubblicano*, ibid. Si vedano, inoltre, anche L. VANONI, *Il crocifisso come simbolo della laicità dello Stato*, presso il Forum on-line della Rivista Quaderni costituzionali, e N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar Veneto*, in [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>vi</sup> Si veda l'ordinanza della Sezione I, 14 gennaio 2004, n.56, in [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>vii</sup> Cfr. Corte costituzionale, ord. 26 ottobre 2004, n.389, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), anche per l'indicazione di una serie di commenti dottrinali. Sul punto, e per ragguagli maggiormente precisi, v. F. CORTESE, *Brevi osservazioni*, cit. V., in ogni caso, S. LARICCIA, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

<sup>viii</sup> La sentenza del TAR Veneto cit. è stata infatti confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2006, n.556, reperibile al sito [www.olir.it](http://www.olir.it). Cfr., a tale riguardo, la nota adesiva di V. TONDI DELLA MURA, *Crocifisso e realtà sociale*, presso il Forum on-line della Rivista Quaderni costituzionali: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), nonché le valutazioni, parimenti favorevoli, di I. LAGROTTA, *Brevi spunti di riflessione alla luce della decisione del Consiglio di Stato n.556/2006 relativa alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

<sup>ix</sup> Il Dott. L. Tosti, magistrato presso il Tribunale di Camerino, ha richiesto che il crocifisso sia rimosso dalle aule giudiziarie della sede presso cui presta servizio, segnalando che il relativo obbligo espositivo sarebbe previsto da una sola circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29 maggio 1926 (disponibile in [www.olir.it](http://www.olir.it)), da ritenersi implicitamente superata a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione. Il Dott. Tosti, peraltro, è stato anche rinviato a giudizio per rispondere del reato di omissione di atti d'ufficio, poiché, nella sua veste di pubblico ufficiale, si è rifiutato di tenere udienza a causa della presenza obbligatoria in aula del crocifisso.

<sup>x</sup> Cfr. TAR Marche, Sez. I, sentenza 22 marzo 2006, n.94, in [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>xi</sup> Così il TAR Marche, con riferimento alla domanda con la quale, per l'appunto, il giudice L. Tosti aveva richiesto la condanna del Ministero della Giustizia a rimuovere, dagli uffici della sede del Tribunale di Camerino, presso il quale egli è in servizio, tutti i crocifissi. Si ricordi, peraltro, che, nello stesso giudizio, il Dott. Tosti, con “motivi aggiunti” aveva anche avanzato una richiesta di condanna dell'Amministrazione della Giustizia a rimuovere qualsivoglia crocifisso da qualsivoglia luogo pubblico di relativa competenza; ma tale domanda è stata correttamente rigettata in quanto inammissibile, giacché in essa il ricorrente invocava una tutela di stampo quasi “oggettivo”, svincolata cioè dalla rilevazione di un interesse proprio in senso tecnico.

<sup>xii</sup> Cfr. F. CORTESE, *Brevi osservazioni*, cit., cui si rinvia anche per ulteriori approfondimenti.

<sup>xiii</sup> In particolare quelle del TAR Veneto e del Consiglio di Stato, già menzionate in precedenza.

---

<sup>xiv</sup> Cfr. già F. CORTESE, *Brevi osservazioni*, cit. Ma v. anche, negli stessi termini, N. FIORITA, *Se il crocifisso*, cit.: «Invero risulta oltremodo difficoltoso comprendere in che cosa consisterebbe questo margine di discrezionalità riconosciuto in capo all'amministrazione scolastica, posto che il testo delle norme regolamentari che disciplinano la presenza del crocifisso è assolutamente chiaro al momento di disporre al obbligatoria esposizione. (...) A fronte di questo obbligo dell'autorità scolastica sta il soggetto che si ritiene leso da quel simbolo e che invoca il rispetto di norme costituzionali inviolabili – il diritto fondamentale di libertà religiosa, il principio supremo di laicità – ovvero fa valere una sua posizione soggettiva che altrettanto chiaramente ha tutti i requisiti per essere configurata come diritto soggettivo». Cfr. anche N. COLAIANNI, *Prospettive processuali della "questione crocifisso"*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it): «La questione, invero, si pone negli stessi termini scrutinati quasi quarant'anni fa dalla Corte costituzionale in riferimento alla frequenza obbligatoria, in contrasto con la libertà di professione religiosa, delle funzioni cattoliche da parte dei detenuti, stabilita da un regolamento (penitenziario) privo di forza di legge. Anche nel caso della frequenza, ovviamente obbligatoria, di un'aula scolastica arredata con un crocifisso il vizio consiste in un contrasto diretto e immediato del disposto regolamentare con la libertà di coscienza, non trasferibile – ogni dubbio ormai è da ritenersi dissolto dall'ordinanza della Corte costituzionale – a carico di una disposizione di valore legislativo. Nondimeno, perciò, "è ovvio che le norme regolamentari, quando siano ritenute illegittime per contrasto con la Costituzione, possono e debbono (non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell'art. 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dai giudici chiamati a farne applicazione"». La sentenza cui allude quest'ultimo Autore è Corte costituzionale, 27 giugno 1978, n.72, agevolmente reperibile al sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Alla medesima vicenda, e al suo potenziale valore di precedente assai significativo, si riferisce anche S. LARICCIA, *Garanzie e limiti*, cit.

<sup>xv</sup> Si consideri, cioè, quanto sostenuto nel passaggio, già riprodotto *supra*, del TAR Marche.

<sup>xvi</sup> Così Tribunale di Bologna, ordinanza 25 marzo 2006, reperibile in [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>xvii</sup> Cfr., ad esempio, Tribunale de L'Aquila, ordinanza 31 marzo 2005, nonché Tribunale di Bologna, ordinanza 25 marzo 2006, cit., e Tribunale di Napoli, ordinanza 26 marzo 2005, tutte in materia di esposizione del crocifisso durante le operazioni elettorali, nelle scuole che sono sedi di seggio: il testo è agevolmente reperibile in [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>xviii</sup> Ricorda bene N. COLAIANNI, *Prospettive processuali*, cit.: «Si potrebbe obiettare che comunque per i cristiani *true believers* il crocifisso continua ad avere un valore strettamente religioso, di "simbolo del Dio agonizzante" con cui si vuol significare che "questo è Dio e così Dio è": sicché la limitazione di tal senso, ottenuta attraverso la interruzione del collegamento del simbolo ad uno specifico credo, appare ad essi una "profanazione della croce" e ai non cristiani, ugualmente consapevoli e maturi, una preferenza, comunque, di una religione, una forma di istruzione, o di propaganda, subliminale». Cfr. in proposito anche i coincidenti rilievi di G. GALANTE, *Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

<sup>xix</sup> Così S. LARICCIA, *Garanzie e limiti*, cit.

<sup>xx</sup> Si veda l'ordinanza n.389/2004 cit.

<sup>xxi</sup> S. LARICCIA, *Garanzie e limiti*, cit.